

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO**

**APPROVAZIONE DEI PREZZI DEI SERVIZI A NETWORK CAP  
DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO  
2012 RELATIVA AI SERVIZI BITSTREAM (MERCATO 5)**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del \_\_\_\_ 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS, del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS, recante "Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS, recante "Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento Ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 71/09/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 12)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010, Suppl. Ordinario n. 4;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 260/10/CONS, recante "Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS, recante "Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 277;

VISTA la delibera n. 105/10/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 3;

VISTA la delibera n. 71/11/CONS, recante "Esito della verifica degli indicatori di qualità della rete di accesso di Telecom Italia, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della delibera n. 578/10/CONS ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi

dei servizi di accesso all'ingrosso per l'anno 2011", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2011;

VISTA la delibera n. 29/11/CIR, recante "Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2011;

VISTA la delibera n. 90/11/CIR, recante "Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2011 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 29 luglio 2011;

VISTA l'Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l'anno 2011 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 11 agosto 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 90/11/CIR;

VISTA l'Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l'anno 2012 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 27 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la nota di Telecom Italia, del 27 ottobre 2011, con cui la stessa ha comunicato di aver predisposto i prezzi 2012 dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap* applicando ai prezzi 2011, di cui all'Offerta di Riferimento 2011 del 11 agosto 2011, le variazioni percentuali, per ciascuno dei panieri dei servizi *bitstream*, definite all'art. 2 della delibera n. 578/10/CONS. Telecom Italia, con la suddetta nota, ha altresì comunicato, per i servizi *bitstream* soggetti a *network cap*, le quantità vendute nel periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la delibera n. 679/11/CONS, recante "Esito delle verifiche degli indicatori di qualità della rete di accesso di Telecom Italia, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della delibera n. 578/10/CONS ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso per l'anno 2012", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 23 dicembre 2011;

CONSIDERATO che in esito alle verifiche di cui alla delibera n. 679/11/CONS, sono da ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della stessa, le variazioni in aumento dei prezzi dei servizi *bitstream* a *network cap* previste dalla delibera n. 578/10/CONS per l'anno 2012;

VISTA la delibera n. 158/11/CIR, recante "Approvazione dei prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2011 relativa ai servizi *bitstream* (Mercato 5)";

RITENUTO opportuno, nell'ottica della massima efficienza amministrativa ed al fine di fornire rapidamente agli Operatori indicazioni sulla gran parte dei servizi all'ingrosso del mercato in esame (e cioè dei servizi a *network cap*), approvare attraverso due distinti procedimenti l'Offerta di Riferimento *bitstream* per l'anno 2012,

uno per i servizi soggetti a *network cap*, di cui al presente procedimento, ed uno per i servizi soggetti ad orientamento al costo nonché per l'analisi di altre tematiche connesse ad aspetti procedurali e tecnici di cui all'Offerta di Riferimento in oggetto, che sarà successivamente avviato;

CONSIDERATO che la ripubblicazione della Offerta *bitstream* 2011 disposta con delibera n. 158/11/CIR (art. 5, comma 1) riguarda esclusivamente i servizi soggetti ad orientamento al costo, fatta eccezione per il servizio *multicast* e la banda di *backhaul* con CoS=5 e che solo quest'ultima è stata approvata con modifiche rispetto alle corrispondenti condizioni economiche dell'Offerta 2011 dell'11 agosto 2011;

CONSIDERATO che la banda di *backhaul* con CoS=5 è un servizio di nuova introduzione e, pertanto, a volume nullo nel periodo di riferimento (1° luglio 2010 – 30 giugno 2011);

RITENUTO pertanto di considerare come prezzi iniziali, ai fini dell'applicazione del *network cap* per il 2012, le condizioni economiche 2011 dei servizi *bitstream* soggetti *network cap* dell'Offerta dell'11 agosto 2011 pubblicata da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 90/11/CIR, fatta eccezione per la banda di *backhaul* con CoS=5 le cui condizioni economiche 2011 sono state approvate con delibera n. 158/11/CIR (art. 1, comma 3);

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. QUADRO REGOLAMENTARE**

1. Si fa riferimento al quadro regolamentare relativo ai servizi *bitstream* riportato nelle premesse della delibera n. 105/10/CIR, nelle sezioni I e II.
2. Si richiama, in particolare, che ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti al mercato 5 e per le relative prestazioni accessorie (*kit* di consegna ATM e GBE/IP). Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *b*, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012, relativamente ai servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM (ADM o WDM), al *parent switch*, e relative prestazioni accessorie.
3. L'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, concernente le condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi per i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, definisce i seguenti panieri:

Paniere A: relativo alle componenti di *accesso asimmetrico*, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 19 alla delibera n. 731/09/CONS.

Paniere *B*: relativo alle componenti di accesso simmetrico ed asimmetrico “*high level*” ATM, articolato nei servizi elencati nell’Allegato 20 alla delibera n. 731/09/CONS.

Paniere *C*: relativo alla banda ATM ed *Ethernet*, articolato nei servizi elencati nell’Allegato 21 alla delibera n. 731/09/CONS.

Paniere *D*: relativo all’accesso al DSLAM ATM ed *ethernet*, articolato nei servizi elencati nell’Allegato 22 alla delibera n. 731/09/CONS.

4. In *allegato 1* alla delibera n. 90/11/CIR è riportato l’elenco dettagliato dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap* redatto sulla base dell’*allegato 1* alla delibera n. 105/10/CIR (a sua volta definito sulla base delle delibere n. 731/09/CONS e n. 260/10/CONS) aggiornato con l’inclusione (ai sensi della stessa delibera n. 105/10/CIR) della banda di *backhaul* con CoS=5 e di una più dettagliata specifica inerente il contributo per *Cambio Operatore* nel caso di accesso *bitstream* asimmetrico.
5. Ai sensi dell’art. 62, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a banda larga all’ingrosso non ricompresi nei panieri sono orientati al costo<sup>1</sup>.

### ***Il modello BU-LRIC***

6. Ai sensi dell’art. 62, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, i vincoli di *cap* da applicarsi ai panieri sopra riportati, per gli anni 2010-2012, sono definiti sulla base del modello *bottom up* di cui all’art. 73 della stessa delibera.

---

<sup>1</sup> Tali servizi, soggetti ad orientamento al costo, sono di seguito elencati:

1. pre-qualificazione (ridotta e completa);
2. intervento a vuoto;
3. ripristino borchia;
4. cambio piattaforma tecnologica da ATM ad *ethernet*; .
5. installazione dello *splitter*;
6. studio di fattibilità (modello *sub telaio* dedicato all’Operatore);
7. progettazione esecutiva - coordinamento impresa – collaudo - aggiornamento banca dati;
8. ampliamento delle schede su un *sub telaio*;
9. studio di fattibilità (modello *switch ethernet* adiacente al DSLAM);
10. servizi di trasporto della banda *ethernet* (di II livello) tra nodi *feeder* appartenenti a distinte aree di raccolta all’interno della stessa macroarea.

Ai servizi sopra elencati si aggiungono, come chiarito con delibera n. 158/11/CIR (cfr. punti 9, 12 e 14), altri servizi le cui condizioni economiche sono soggette ad orientamento al costo: *migrazioni massive da ATM ad ethernet*, *contributi una tantum di attivazione/disattivazione delle porte dei kit ATM*, *accessi simmetrici bitstream su DSLAM ethernet*. Infine sono soggetti ad orientamento al costo anche altri servizi che saranno introdotti, ai sensi della stessa delibera n. 158/11/CIR (art. 2, commi 1 e 2), per la prima volta con la ripubblicazione dell’OR *bitstream* 2012 e di seguito elencati: il costo della singola porta dell’apparato di terminazione incluso nel *kit* di consegna *ethernet* ed il costo unico di attivazione VLAN che tiene conto della pre-configurazione di tutte le VLAN afferenti ad una data macroarea.

7. Con delibera n. 578/10/CONS l’Autorità ha svolto gli adempimenti di cui all’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS. In particolare, l’articolo 2, comma 1, della suddetta delibera, ha stabilito che “*Ai fini dell’applicazione del meccanismo di Network Cap di cui agli articoli 9 e 10 della delibera n. 731/09/CONS, i valori delle variazioni percentuali annuali dei singoli panieri dei servizi di accesso a banda larga all’ingrosso di Telecom Italia, elencati nell’articolo 62 della medesima delibera, sono quelli indicati nella tabella sotto riportata. Tali valori sono applicabili dal 1° maggio 2010 fino al 31 dicembre 2012...*”.

Variazioni percentuali annuali per i servizi di accesso a banda larga all’ingrosso

	Paniere A	Paniere B	Paniere C	Paniere D
2010*	-0,87%	-0,87%	-6,04%	-0,87%
2011	-0,87%	-0,87%	-6,04%	-0,87%
2012	-0,87%	-0,87%	-6,04%	-0,87%

\*Dal 1° maggio 2010

I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo prevedono quanto segue:

2. *Per il canone del servizio di accesso asimmetrico su linea condivisa incluso nel paniere A della tabella di cui sopra, si applica un vincolo di sub-cap pari alla variazione percentuale annuale del paniere stesso per gli anni 2010, 2011 e 2012.*

3. *Per il canone del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata incluso nel paniere A della tabella di cui sopra, si applica – tenuto conto di quanto previsto dall’Art. 5 (della delibera n. 578/10/CONS) – un vincolo di sub-cap pari a 1,39 % per gli anni 2010, 2011 e 2012.*

4. *Per il canone del servizio di trasporto della banda Ethernet incluso nel paniere C della tabella di cui sopra, si applica un vincolo di sub-cap pari a -8,60 % per gli anni 2010, 2011 e 2012.*

8. I valori di partenza cui applicare le variazioni percentuali per l’anno 2012, determinate dal modello *BU-LRIC* di cui all’art. 2 della delibera n. 578/10/CONS, sono, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi *bitstream*, soggetti a *network cap*, approvati dall’Autorità per il 2011.
9. L’art. 5 della delibera n. 578/10/CONS prevede, al comma 1, che l’applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi sono condizionate, per gli anni 2011 e 2012, all’esito delle verifiche, da parte dell’Autorità, circa la realizzazione di alcune condizioni specifiche relative alla qualità ed all’ammodernamento della rete di accesso di Telecom Italia.

#### ***Le verifiche dei prezzi dei servizi a network cap per il 2012***

10. L’esito delle suddette verifiche, utili ai fini dell’approvazione dei servizi a *network cap* per l’anno 2012, è stato ritenuto positivo con delibera n. 679/11/CONS. Sono pertanto applicabili, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della stessa delibera, le

variazioni in aumento dei prezzi dei servizi *bitstream a network cap* previste, per l'anno 2012, dalla delibera n. 578/10/CONS.

11. Alla luce del quadro normativo su richiamato l'Autorità, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, ha svolto, nell'ambito del presente schema di provvedimento, le valutazioni delle condizioni economiche dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap*. A tal fine l'Autorità si è basata sui prezzi 2011, approvati con delibera n. 90/11/CIR (e con delibera n. 158/11/CIR per quanto riguarda il servizio *multicast* e la banda di *backhaul* con  $CoS=5$ )<sup>2</sup>, sui prezzi 2012 proposti da Telecom Italia per tale anno e sui volumi comunicati dalla stessa ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS.
12. Le condizioni economiche dei servizi *bitstream* per l'anno 2012, come approvate dal presente provvedimento, decorrono, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dal 1° gennaio 2012.
13. Si riportano nella seguente sezione gli esiti delle valutazioni svolte.

## **II. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2012 RELATIVE AI SERVIZI BITSTREAM A NETWORK CAP**

### ***Le osservazioni di Telecom Italia***

14. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia ha comunicato, con nota del 27 ottobre 2011, le quantità vendute dei servizi *bitstream* soggette a *network cap* relative al periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011. Si evidenzia, in particolare, che per i servizi di cui al paniere *D* non sono state rilevate quantità vendute nel periodo di riferimento<sup>3</sup>.
15. Telecom Italia ha rappresentato, in particolare, di aver applicato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS, ai valori economici dei panieri *A*, *B* e *D*, una riduzione dello 0,87% rispetto ai corrispondenti valori economici 2011 (di cui all'Offerta di Riferimento dell'11 agosto 2011). Per il canone del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata è stato applicato il vincolo di *sub-cap* pari a 1,39%. Il valore economico del Paniere *C* è stato invece ridotto del 6,04% con l'applicazione del vincolo di *sub-cap* del -8,6% al canone del servizio di trasporto della banda *ethernet*. Si evidenzia, a tale ultimo riguardo, che Telecom Italia ha applicato per la banda di *backhaul* con  $CoS=5$  una riduzione dell'8,6% rispetto alle condizioni economiche approvate dall'Autorità per il 2011 con delibera n. 158/11/CIR (326,96 €/anno Mbps a fronte dei 341,83 €/anno Mbps proposte nell'ambito dell'Offerta *bitstream* 2011 dell'11 agosto 2011).

---

<sup>2</sup> Si rammenta che l'Autorità, con delibera n. 90/11/CIR, ha rimandato lo svolgimento delle valutazioni delle condizioni economiche 2011 del servizio *multicast* e della *banda di backhaul con CoS=5* nell'ambito del procedimento di approvazione dei servizi *bitstream* a costo conclusosi successivamente con l'adozione della delibera n. 158/11/CIR.

<sup>3</sup> Sempre con riferimento al paniere *D* non sono riportate, nell'Offerta *bitstream* 2012, le condizioni economiche relative al *Listino per interconnessione al DSLAM Ethernet* di tipo Siemens (altresì presenti nell'Offerta *bitstream* 2011). Restano invece quelle relative all'interconnessione al DSLAM *ethernet* di tipo Alcatel e Huawei.

### *Le considerazioni dell'Autorità*

16. L'Autorità, sulla base dei dati forniti da Telecom Italia in merito ai volumi venduti nel periodo 1° luglio 2010 - 30 giugno 2011, ha effettuato le verifiche concernenti le condizioni economiche, per l'anno 2012, dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap* di cui all'art. 62 della delibera n. 731/09/CONS ed elencati nell'*Allegato 1* alla delibera n. 90/11/CIR<sup>4</sup>. Nello specifico si evidenzia, come sopra richiamato, che Telecom Italia è tenuta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS, ad applicare, per il 2012, al valore nominale dei panieri, di cui all'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, le seguenti variazioni percentuali annuali:

- Paniere A: -0,87%;
- Paniere B: -0,87%;
- Paniere C: -6,04%;
- Paniere D: -0,87%.

17. Ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2012, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, la variazione del valore economico di ciascun paniere è calcolata come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti (2011) ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti per il 2012. A tal riguardo si richiama che, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei vari panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza. Ai sensi dell'art. 62, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS ai canoni mensili di ciascun servizio dei diversi panieri si applica, come vincolo di *sub cap*, il vincolo di riduzione relativo al paniere corrispondente.

18. L'applicazione di quanto sopra richiamato ai prezzi proposti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2012 (del 27 ottobre 2011) ha consentito all'Autorità di accertare, relativamente ai servizi di cui ai panieri A, B, C, e D, fatto salvo quanto indicato ai successivi punti 19 e 20, il rispetto da parte di Telecom Italia dei vincoli di *network cap* imposti dalla delibera n. 578/10/CONS (art. 2) per l'anno 2012. Nello specifico Telecom Italia ha applicato le medesime variazioni percentuali riportate al precedente punto 16.

19. Si rileva con riferimento al contributo *una tantum* relativo al *cambio profilo tariffario da consumo a flat (o viceversa) che include le attività di variazione del profilo fisico sul DSLAM e quelle relative alla variazione del VC* che Telecom Italia ha proposto nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2012 del 27 ottobre 2011 un prezzo di 13,39 € ottenuto dalla stessa applicando al prezzo iniziale 2011

---

<sup>4</sup> E' stato altresì valutato il prezzo del contributo *una tantum* relativo al *cambio profilo tariffario da consumo a flat (o viceversa) che include le attività di variazione del profilo fisico sul DSLAM e quelle relative alla variazione del VC* che, benché non inserito nell'elenco di cui all'allegato 1 alla delibera n. 90/11/CIR, è definito, come chiarito al punto 30 della stessa delibera, *sulla base del trend di cap relativo al paniere C dei servizi bitstream*.

(13,51 €), approvato con delibera n. 90/11/CIR (art. 1, comma 3), una riduzione dello 0,87%, pari al *cap* previsto dalla delibera n. 578/10/CONS per il paniere A. Si evidenzia, tuttavia, che l'Autorità con delibera n. 90/11/CIR (punto 30) ha ribadito che il suddetto contributo è valutato sulla base del *trend* di *cap* relativo al paniere C dei servizi *bitstream*. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba riformulare le condizioni economiche 2012 del suddetto contributo *una tantum* applicando un prezzo di 12,69 € in linea con il *cap* (-6,04%) previsto per il paniere C, trattandosi di un servizio a volume nullo. Le suddette condizioni economiche decorrono ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dal 1° gennaio 2012.

20. Si rileva che Telecom Italia ha rimosso dall'Offerta *bitstream* 2012 il contributo *una tantum* relativo al *trasloco* di un accesso ADSL *naked*. Si richiama che tale contributo è contenuto nell'*allegato 1* alla delibera n. 90/11/CIR contenente l'elenco dei servizi *bitstream* a *network cap* (panieri A e B). Si richiama altresì che tale contributo era presente nelle offerte *bitstream* relative agli anni 2007-2009 ed il relativo prezzo (48,00 €) era stato ottenuto in applicazione della metodologia di *costing* del *retail minus*, partendo dal prezzo *retail* del contributo di *trasloco* del servizio telefonico di Telecom Italia. Nell'OR 2010 Telecom Italia ha proposto un prezzo di 47,58 € (approvato con delibera n. 29/11/CIR) applicando al valore 2009 la riduzione dello 0,87 % prevista dal *cap* dei panieri di appartenenza. Telecom Italia ha successivamente rimosso tale contributo dall'OR *bitstream* per il 2011 ritenendo che tale servizio fosse superfluo in quanto poteva essere realizzato attraverso una cessazione più un'attivazione, servizi già disponibili nell'Offerta di Riferimento. Con delibera n. 90/11/CIR, relativa all'approvazione dei servizi *bitstream* a *network cap* per il 2011, l'Autorità aveva viceversa ritenuto che tale contributo dovesse essere re-inserito in OR 2011 (essendo lo stesso incluso nell'elenco dei servizi *bitstream* a *network cap*) approvando un prezzo di 47,17 € ottenuto in applicazione, al valore 2010 (di cui alla delibera n. 29/11/CIR), della riduzione di *cap* (0,87%) prevista per il 2011. L'Autorità aveva altresì considerato, atteso che suddetto prezzo scaturiva da un valore iniziale (pubblicato in OR 2009) determinato con metodologia *retail minus*, la possibilità di ri-calcolare il prezzo iniziale sulla base dei costi, tenendo conto delle attività sottostanti, nell'ambito dell'apposito procedimento. L'Autorità aveva a tal fine evidenziato, nell'ambito della consultazione pubblica di approvazione dei servizi *bitstream* orientati al costo per il 2011, l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di informazione da parte degli stessi operatori. Con delibera n. 158/11/CIR (adottata agli esiti della predetta consultazione) l'Autorità, non avendo gli Operatori sollevato particolari rilievi sul prezzo approvato con delibera n. 90/11/CIR<sup>5</sup>, né avendo gli stessi richiesto una rivalutazione al costo, non ha disposto alcuna ulteriore modifica al prezzo suddetto. L'Autorità ritiene, pertanto, che Telecom Italia debba reintrodurre nell'Offerta *bitstream* 2012 il contributo *una tantum* relativo al *trasloco*, segnatamente nelle tabelle 4 (*Pricing per accesso asimmetrico "flat" su linea dedicata Naked*) e 11 (*Pricing per accesso asimmetrico "a consumo" su linea dedicata Naked*). L'Autorità ritiene altresì, atteso che il relativo prezzo, approvato per il 2011 con delibera n. 90/11/CIR, è pari a 47,17 € che Telecom

---

<sup>5</sup> Gli Operatori alternativi hanno inoltre condiviso il fatto che tale contributo fosse stato re-inserito in Offerta *bitstream*.

Italia debba applicare per l'anno 2012 (con decorrenza dal 1° gennaio) un prezzo di 46,76 € in linea al *cap* (-0,87%) previsto per il 2012 per i panieri A e B.

UDITA la relazione dei Commissari \_\_\_\_ e \_\_\_\_, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell'Offerta di Riferimento *bitstream* di Telecom Italia per l'anno 2012)**

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche dei servizi soggetti a *network cap*, di cui all'*allegato 1* alla delibera n. 90/11/CIR, dell'Offerta di Riferimento *bitstream* per l'anno 2012 pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 27 ottobre 2011, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.
2. Telecom Italia riformula le condizioni economiche, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, del contributo unico di *cambio profilo tariffario da consumo a flat (o viceversa) che include le attività di variazione del profilo fisico sul DSLAM e quelle relative alla variazione del VC* applicando un prezzo di 12,69 euro.
3. Telecom Italia riformula le tabelle 4 (*Pricing per accesso asimmetrico "flat" su linea dedicata Naked*) e 11 (*Pricing per accesso asimmetrico "a consumo" su linea dedicata Naked*) ripristinando il contributo *una tantum* relativo al trasloco ed applicando allo stesso un prezzo, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, pari a 46,76 €

### **Articolo 2**

#### **(Disposizioni finali)**

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'articolo 1 e ripubblica l'Offerta di Riferimento 2012 per i servizi relativi al mercato 5 entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le condizioni economiche 2012 dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap*, di cui all'*allegato 1* alla delibera n. 90/11/CIR, come approvate dalla presente delibera, decorrono, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dal 1° gennaio 2012.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.